

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2003****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV ⁽⁴⁾ da parte di navi battenti bandiera dei Paesi

Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 aprile 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ Acque della CE e acque sotto la giurisdizione di qualsiasi Stato costiero.